

Roma, 7 febbraio 2012

Settore Governo dell'accertamento  
Ufficio Direttive

Alle Direzioni Regionali

e.p.c. Alla Associazione Nazionale Comuni Italiani

Prot.2012/14447

**OGGETTO:** *Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo, art. 18 del dl n. 78 del 2010 - Accertamento sintetico.*

Con riferimento all'argomento in oggetto questa Direzione, in data 2 novembre 2010 con la nota Prot. 2010/139525, ha avuto modo di sviluppare alcune considerazioni in merito alla necessità che venissero istituiti presso i Comuni i Consigli Tributarî ai fini della realizzazione della partecipazione degli enti locali all'accertamento tributario e con riferimento ai comportamenti che gli uffici avrebbero dovuto conseguentemente adottare.

In particolare tale nota metteva in rilievo l'opportunità, visto il rilevante ruolo che la norma aveva conferito ai Consigli tributarî nell'ambito della partecipazione dei comuni all'accertamento, di attendere l'istituzione e la piena operatività degli stessi prima di provvedere all'invio ai comuni delle segnalazioni utili ai fini dell'accertamento sintetico, ciò in quanto si ravvisava, per i Comuni, l'obbligo di istituire i Consigli tributarî ai fini dell'effettiva realizzazione della partecipazione all'attività di accertamento.

Con l'articolo 11, commi da 8 a 10 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, sono stati modificati i commi secondo, quarto, ottavo e nono dell'articolo 44 e sono stati abrogati i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 18 del decreto legge 3 maggio 2010 n. 78, che aveva a sua volta modificato anche il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché il comma 12 quater dell'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.

Tali norme prevedevano, quale presupposto necessario ed obbligatorio, l'istituzione dei Consigli tributarî per la realizzazione della partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento, obbligo di istituzione che è stato soppresso con le recenti disposizioni normative, che hanno anche eliminato ogni riferimento agli stessi sia in ordine all'invio delle segnalazioni ai fini dell'accertamento sintetico, che alla percezione (per gli anni dal 2012 al 2014) della quota del 100 per cento delle maggiori somme riscosse.

Tanto premesso e fino a nuovi interventi in materia, sia in termini normativi che di adeguamento delle procedure, ai fini della realizzazione della partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento gli Uffici dovranno dare attuazione al processo partecipativo secondo le modalità descritte nella nota del primo giugno 2011 prot. n. 2011/75553 (che sarà disponibile nel sito intranet assieme alla presente), indipendentemente quindi dall'istituzione dei Consigli tributari.

Evidenti motivi di opportunità, al fine di garantire la necessaria riservatezza e sicurezza dei dati nonché l'efficacia dell'azione amministrativa, consigliano comunque di verificare con i Comuni di competenza l'indirizzo di posta elettronica cui inviare la dichiarazione, che ordinariamente resta quello di posta certificata.

Gli stessi motivi consigliano, in mancanza di indirizzo di posta certificata del Comune sui link <http://www.indicepa.gov.it> oppure <http://www.paginepecpa.gov.it>, oppure in presenza di una molteplicità di essi per il singolo ente locale, di richiedere al Comune l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicato alle segnalazioni in questione, soprassedendo dall'invio delle segnalazioni stesse in mancanza di riscontri da parte dello stesso.

Si coglie inoltre l'occasione per segnalare che sono stati richiesti alla scrivente Direzione Centrale chiarimenti in merito al problema dell'obbligatorietà, in relazione agli avvisi di accertamento scaturiti dalle segnalazioni qualificate provenienti dai Comuni nell'ambito della partecipazione degli stessi all'accertamento, dell'inserimento puntuale nel corpo della motivazione dei dati identificativi dell'ente locale che ha effettuato la segnalazione.

In particolare è stato richiesto se debbano essere indicati nella motivazione degli atti accertativi i dati identificativi dell'ente locale segnalante o, in alternativa, l'utilizzo di una locuzione generica che rinvii ad una fonte esterna.

Al riguardo, la scrivente Direzione Centrale ritiene debba preferirsi la scelta di indicare nella motivazione una dizione che non dia immediata evidenza della specifica fonte di innesco dell'atto di accertamento; si ritiene tuttavia che una locuzione quale "segnalazione pervenuta da fonti esterne" possa in qualche modo risultare equivoca in quanto riferibile anche al mondo delle delazioni anonime.

All'uopo, sarebbe quindi auspicabile l'adozione di una formula meno ambigua sotto il profilo sopra evidenziato, ma altrettanto generica, quale potrebbe essere, ad esempio, "segnalazione di natura qualificata acquisita dall'Ufficio".

Tale soluzione appare conforme con la *ratio* sottesa all'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*", da individuarsi nell'esigenza di rendere manifesti al contribuente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che sono alla base dell'esercizio del potere impositivo espresso nell'avviso di accertamento. L'obbligo di motivazione assolve, in tale ambito, ad una funzione di garanzia nei confronti del destinatario del provvedimento impositivo o di rettifica, in quanto consente a quest'ultimo di comprendere l'*iter*

logico-giuridico seguito dall'amministrazione per emettere l'atto e, in tal modo, stabilire se e con quali ragioni contestarne il contenuto.

Ciò premesso, l'indicazione dei dati identificativi dell'ente locale che ha trasmesso la segnalazione non sembra inserirsi tra gli elementi qualificanti l'*iter* logico-giuridico del provvedimento ovvero tra le informazioni che il contribuente deve conoscere obbligatoriamente al fine di individuare una conseguente, adeguata strategia difensiva.

L'opzione rappresentata dall'indicazione nella motivazione di una dizione generica, nella formulazione appena proposta, che non dia immediata evidenza della specifica fonte di innesco dell'atto di accertamento, oltre ad essere coerente, nei termini sopra esposti, con la normativa recata dalla Statuto dei diritti del contribuente, appare altresì la più sostenibile per le seguenti ulteriori ragioni.

Nella prassi, e in particolare con riguardo alle realtà comunali di ridotte dimensioni, anche organizzative, l'indicazione in motivazione dei dati identificativi del comune che ha trasmesso la segnalazione potrebbe equivalere, di fatto, a dare contezza al contribuente del funzionario comunale - persona fisica che vi ha concretamente dato impulso, informazione non necessaria alla stregua delle disposizioni recate dallo Statuto dei diritti del contribuente, a tenore delle quali l'indicazione da fornire obbligatoriamente al contribuente è infatti quella afferente la diversa figura del *responsabile del procedimento* (art. 7, comma 2, lett. a) del citato Statuto) appartenente alla Amministrazione finanziaria che ha emesso l'atto di accertamento fondato sulla segnalazione.

L'opzione rappresentata dall'indicazione nella motivazione di una dizione generica, che non dia immediata evidenza della specifica fonte di innesco dell'atto di accertamento, non inficia peraltro i principi di trasparenza, buona fede e affidamento cui l'ordinamento impone debbano ispirarsi i rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, in quanto resta comunque in facoltà di quest'ultimo, ove munito di un interesse giuridicamente rilevante, acquisire contezza della segnalazione dell'ente locale attraverso la formulazione ex legge n. 241 del 1990 di una apposita istanza di accesso ai documenti amministrativi.

Resta ovviamente inteso che quanto sopra argomentato in merito alla non obbligatorietà dell'inserimento nel corpo della motivazione dell'atto impositivo dei dati identificativi dell'ente locale che ha effettuato la segnalazione, non vale nell'ipotesi in cui la fonte di innesco dell'atto di accertamento debba individuarsi in un atto amministrativo del Comune. In tali casi, infatti, il riferimento al provvedimento dell'Amministrazione locale entra nel tessuto motivazionale dell'atto impositivo di quella finanziaria, con conseguente obbligo per quest'ultima di rispettare i principi in materia di allegazione dell'atto richiamato, se non nella disponibilità del contribuente, fissati dal citato art. 7 dello Statuto.

IL DIRETTORE CENTRALE

Luigi Magistro (\*)

(\*) Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. n. 412/91, non seguirà trasmissione dell'originale, se non richiesto.